



**ORDINE degli PSICOLOGI
della TOSCANA**

La laurea in Psicologia abilitante

Le novità legislative



Le fonti normative:

- La **legge n. 163/2021** recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» all'art. 7 detta specifiche disposizioni per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo.

In seguito, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero della Salute hanno adottato i decreti attuativi della riforma, in particolare:

- **D.M. 554** del 6 giugno 2022 detta disposizioni transitorie specifiche per chi ha concluso il tirocinio professionalizzante secondo il previgente ordinamento;
- **Decreto interministeriale 567** del 20 giugno 2022 detta disposizioni transitorie riguardanti coloro che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in Psicologia non abilitante, secondo i previgenti ordinamenti didattici, ma non hanno svolto il tirocinio
- **Decreto interministeriale 654** del 5 luglio 2022 detta disposizioni transitorie circa il nuovo tirocinio pratico- valutativo, la successiva prova pratica- valutativa e l'adeguamento della disciplina dei corsi di laurea.



Laurea magistrale abilitante (LM- 51 abilitante)

Abilita alla professione di psicologo in quanto comprende **precedentemente** alla discussione della tesi di laurea:

- lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo** che si concluda con un giudizio di idoneità;
- l'esame finale comprensivo di una **prova pratica-valutativa** delle competenze professionali acquisite con il tirocinio.

In estrema sintesi:

- l'abilitazione allo svolgimento della professione di Psicologo avviene in concomitanza con l'esame finale per il conseguimento della laurea;
- il tirocinio è interno ai corsi di studio e non più post-laurea;
- rimane obbligatoria l'iscrizione all'Albo ai fini dello svolgimento dell'attività professionale;
- per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24) le modalità di tirocinio, di accesso all'esame di Stato e di iscrizione all'Albo B rimangono invariate.



Il tirocinio pratico- valutativo (TPV)

1. In cosa consiste?

Si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici della professione di psicologo (art. 1 L. n. 56/1989).



Il tirocinio pratico- valutativo (TPV)

2. Come si articola?

Lo svolgimento del TPV comporta l'acquisizione di **30** crediti formativi universitari così suddivisi:

- **20 CFU** durante il corso di laurea magistrale. Ad ogni CFU corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento, da svolgersi per un minimo di 14 CFU presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.
- **10 CFU** durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche- classe L-24.

La durata complessiva ammonta, quindi, a **750 ore**.

Chi ha conseguito il titolo di primo livello in base all'ordinamento previgente può chiedere il riconoscimento di attività svolte e certificate durante il corso di laurea triennale, indicate all'art. 2, co.6 decreto interministeriale n. 654. Se i CFU relativi a tali attività non vengono riconosciuti, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 in cui è articolato il corso di laurea magistrale.



Il tirocinio pratico- valutativo (TPV)

3. A chi è affidata e come avviene la valutazione?

E' affidata a **professionisti/docenti- tutor** iscritti all'Ordine professionale da **almeno tre anni**, che devono:

1. compilare un libretto in cui esprimere il giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo»;
2. rilasciare una formale attestazione della frequenza;

Il TPV è superato col conseguimento di un giudizio di **idoneità**.

4. Cosa accade in caso di valutazione negativa?

Lo studente dovrà ripetere il TPV o parte di esso.



La prova pratica- valutativa (PPV)

Conseguito il giudizio di idoneità delle attività di TPV, lo studente è ammesso a sostenere l'**esame finale** comprensivo della prova pratica valutativa (che precede la discussione della tesi di laurea)

1. Su cosa verte?

E' finalizzata all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, anche alla luce degli aspetti di legislazione e deontologia professionale, dimostrando di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze. E' volta ad un ulteriore accertamento delle competenze tecnico- professionali acquisite con il tirocinio.

In breve: **attività svolta** durante il TPV, **legami tra teorie/modelli e pratiche professionali**, aspetti di **legislazione** e **deontologia** professionale.



La prova pratica- valutativa (PPV)

2. Svolgimento

La prova avviene in **modalità orale** ed è **unica**.

Si svolge dinanzi ad una **commissione giudicatrice** composta da almeno **4** membri:

- 2 docenti universitari designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso;
- 2 membri designati dal CNOP sentiti gli Ordini professionali di riferimento, iscritti da almeno 5 anni al relativo Albo professionale.

La PPV è superata con il conseguimento del giudizio di **idoneità** da parte dello studente.

A seguito, si accede alla discussione della tesi di laurea.



Disposizioni transitorie per l'abilitazione alla professione di Psicologo

La Legge n. 163/2021 e i successivi decreti prevedono disposizioni transitorie specifiche per due categorie di studenti:

1. coloro che hanno svolto il tirocinio professionale di cui all'art. 52, co.2, del regolamento di cui al DPR 328/2001 (**tirocinio annuale "tradizionale" di 1000 ore**) ma **non** hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;
2. coloro che hanno conseguito o conseguono la **laurea magistrale** in Psicologia **non abilitante** secondo i previgenti ordinamenti didattici **e non hanno svolto il tirocinio.**



Prima opzione.

Il DM 554 del 6/6/2022 stabilisce che:

1. coloro che hanno conseguito il diploma di **laurea** in Psicologia o di Laurea Specialistica classe 58/S in base all'ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante- ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
2. hanno concluso il **tirocinio professionale** di cui all'art. 52, co.2, del regolamento di cui al DPR 328/2001 (tirocinio annuale "tradizionale" di 1000 ore post-laurea);
3. **NON** hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato post-laurea secondo le norme previgenti

Si abilitano all'esercizio della professione previo superamento di una **prova orale** .



Prima opzione.

1. In cosa consiste la prova orale abilitante?

Oggetto della prova e della valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo

La valutazione prevede una valutazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.

2. Commissione giudicatrice.

E' composta, in forma paritetica, da 2 professori di discipline psicologiche, designati dall'Università sede di esame, e da 2 membri designati dall'Ordine territoriale, con almeno 5 anni di esperienza.



Prima opzione.

3. Sessioni d'esame.

Le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con Ordinanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 163/2021, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa.



Seconda opzione.

Il DM 567 del 20/6/2022 stabilisce che:

1. coloro che hanno conseguito il diploma di **laurea** in Psicologia o di Laurea Specialistica classe 58/S in base all'ordinamento previgente o di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 in base al previgente ordinamento didattico non abilitante- ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
2. **NON** hanno svolto il tirocinio professionale;
3. **NON** hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

Acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un **tirocinio pratico- valutativo e di una prova pratica valutativa.**



Seconda opzione.

1. Il Tirocinio pratico- valutativo

Il TPV si sostanzia in attività formative e professionalizzanti corrispondenti a **30 CFU** per una durata complessiva di **750 ore**.

Le attività sono svolte in parte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.

2. In alternativa: attività formative professionalizzanti svolte post- lauream

Le Università, su richiesta del laureato, ai fini della valutazione del TPV possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al conseguimento della laurea. Se il riconoscimento non consente di conseguire tutti e 30 i CFU previsti (750 ore), il laureato chiede all'università presso cui ha conseguito la laurea magistrale l'ammissione al tirocinio **per le ore residue** presso strutture pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il SSN. Se ciò non fosse possibile, il TPV può essere svolto anche interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.



Seconda opzione.

3. La Prova pratica- valutativa

La PPV è organizzata dall'Università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia classe LM-51 che emana il relativo bando.

La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.